

ALLEGATO A

Bando per l'assegnazione di un contributo regionale a sostegno delle iniziative di formazione e di informazione in materia di previdenza complementare adottate dagli organismi sindacali dei lavoratori e dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro del Veneto (articolo 2 della Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 10 recante "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto").

La Regione del Veneto, con legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 emanata nell'esercizio delle competenze attribuite dal comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, promuove lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa.

Gli interventi previsti dalla legge si articolano in tre tipologie di interventi:

- formazione e informazione nei confronti dei cittadini;
- sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori meritevoli di particolare tutela;
- sostegno alle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare.

Con riferimento alla prima tipologia di interventi, l'articolo 2 della L.R. 10/2007 dispone l'adozione di *"iniziative specifiche di formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale"* nonché di *"iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative"*.

1. Requisiti per l'accesso al contributo

La Regione Veneto assicura per l'anno 2009 un contributo a favore degli organismi sindacali dei lavoratori e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

- ♦ avere sede legale in Veneto;
- ♦ rappresentare settori i cui Contratti e/o Accordi Collettivi hanno istituito forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 252.

Il predetto contributo sarà ripartito per il 50% tra gli organismi sindacali regionali dei lavoratori e per il 50% tra gli organismi sindacali regionali dei datori di lavoro.

2. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo

Le richieste di assegnazione del contributo saranno esaminate da un'apposita commissione di valutazione.

L'entità del contributo da assegnare a ciascuno dei soggetti interessati sarà determinata dall'Amministrazione Regionale sulla base dei seguenti elementi:

- ♦ *rappresentatività*, relativamente al numero assoluto di iscritti nel Veneto all'organismo sindacale/associazione di categoria nell'anno 2008;
- ♦ *copertura previdenziale*, in relazione alla capacità dell'organismo/associazione di rappresentare settori i cui Contratti e/o Accordi Collettivi hanno istituito forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 252.
- ♦ *merito dell'attività di promozione ed informazione*, desumibile dagli interventi informativi in materia di previdenza complementare attuati nell'anno 2008.

L'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo sarà approvata dalla Giunta Regionale del Veneto e pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto.

3. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati, per iscritto ed in lingua italiana, devono far pervenire domanda di ammissione al contributo a Veneto Lavoro, Via Ca' Marcello 67, Mestre – Venezia, secondo **lo schema di cui all'Allegato B**, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora tale termine finale cada in giorno festivo o di sabato, esso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

I plichi contenenti domanda ed eventuale documentazione devono essere recapitati esclusivamente a mezzo posta, mediante raccomandata A.R.. Diversa modalità di inoltro sarà causa di irricevibilità della richiesta.

In conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 1982, così come modificata dall'art.41 della legge regionale n. 7 del 22 febbraio 1999, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite fuori termine (ovvero inoltrate non a mezzo del servizio postale) saranno considerate irricevibili.

Nel caso di domande presentate entro il termine, ma che presentino carenze sanabili su aspetti riguardanti la documentazione richiesta, l'ente strumentale Veneto Lavoro, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far integrare la domanda con la documentazione mancante, fissando a tal fine un termine, non superiore a 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, ovvero se la documentazione integrativa risulti ancora carente, la domanda verrà ritenuta non accoglibile.

4. Obblighi del soggetto beneficiario del contributo regionale

I soggetti beneficiari dell'intervento regionale si impegnano, pena decadenza del contributo, a collaborare con le iniziative attuate dalla Regione Veneto e dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale nel territorio regionale, assicurando la distribuzione ai cittadini presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.

Entro il 30 settembre 2010, i soggetti beneficiari dell'intervento regionale si impegnano a presentare a Veneto Lavoro una sintetica relazione sulle attività informative in materia di previdenza complementare svolte nell'anno 2009 e nel primo semestre del 2010.

5. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo regionale a sostegno delle iniziative di informazione in materia di previdenza complementare adottate dagli organismi sindacali dei lavoratori e dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro del Veneto sarà erogato a ciascun soggetto a seguito della verifica a consuntivo sull'adeguatezza e sull'efficacia delle attività svolte, documentate dalle relazioni di cui al punto 4.